




I REGOLAMENTI PROVINCIALI:
N. 30



PROVINCIA DI PADOVA



***REGOLAMENTO
GENERALE DELLE ENTRATE
PROVINCIALI***



Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio provinciale in data 2.11.1998 n.62 di reg. e modificato con D.C.P. 6.4.2009 n. 18 reg. e con D.C.P. 22.4.2010 n. 22 reg.

INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 Oggetto e scopo del regolamento
ART. 2 Limiti alla potestà regolamentare

TITOLO II - ENTRATE PROVINCIALI

- ART. 3 Individuazione delle entrate
ART. 4 Regolamenti per tipologie di entrate
ART. 5 Aliquote, tariffe e prezzi
ART. 6 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO III - GESTIONE DELLE ENTRATE

- ART. 7 Forme di gestione
ART.7 bis Soggetti responsabili alle entrate
ART. 8 Attività di verifica e controllo
ART. 9 Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria
ART. 10 Sanzioni

TITOLO IV - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

- ART. 11 Forme di riscossione
ART. 12 Formazione dei ruoli
ART. 13 Entrate di modesta entità

TITOLO V - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

- ART. 14 Tutela giudiziaria
ART. 15 Autotutela
ART. 16 Accertamento con adesione

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART. 17 Disposizioni finali
ART. 18 Disposizioni transitorie

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità generali di gestione delle entrate provinciali anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ed in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 2
Limiti alla potestà regolamentare

1. Il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi provinciali.

TITOLO II
ENTRATE PROVINCIALI

Articolo 3
Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate provinciali i tributi provinciali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza delle province, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali e regionali.

Articolo 4
Regolamenti per tipologie di entrate

1. Le singole entrate sono disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti sono efficaci a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
3. Il presente regolamento e i regolamenti che disciplinano le singole entrate sono comunicati al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dall'approvazione e resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 5
Aliquote, tariffe e prezzi

1. La Giunta Provinciale fissa le aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, ferme restando le disposizioni previste nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nell'ipotesi in cui l'ente versi in stato di dissesto.
2. La delibera è adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

Articolo 6
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Provinciale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.

TITOLO III
GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 7
Forme di gestione

1. La Provincia di Padova provvede direttamente alla gestione delle entrate.
2. Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con esclusivo riferimento alle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i. e del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, la gestione delle attività di contestazione, redazione e sottoscrizione del processo verbale, di liquidazione, accertamento, riscossione e cura del contenzioso possono essere affidate direttamente ad una società di capitale a totale partecipazione della Provincia di Padova, che soddisfi i requisiti di cui al comma 5, lettera c, dell'art. 113 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 2 bis. La Provincia di Padova potrà autorizzare società di capitale interamente pubblico e totalmente detenuto dalla Provincia a recuperare le somme degli oneri di verifica sugli impianti termici non riscossi attraverso l'attività di accertamento e riscossione sulla base delle disposizioni previste dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446:
3. La società deve essere dotata di capacità tecnica e organizzativa adeguata allo svolgimento del predetto servizio.

4. La società svolge il servizio con tutti i poteri, le prerogative e i doveri che spettano alla Provincia di Padova.

5. Lo svolgimento del servizio è regolato da una convenzione che fissa le condizioni di affidamento, i termini e le modalità di esecuzione delle prestazioni inerenti il servizio, nonché stabilisce i contenuti della relazione sull'attività svolta, che la società trasmette alla Provincia di Padova, al termine dell'esercizio finanziario.

6. A titolo di remunerazione del servizio, la società trattiene la totalità delle somme riscosse, provvedendo in proprio alla copertura di qualsiasi onere derivante dalla gestione del servizio.

7. L'attività svolta dalla società è regolata, oltre che dalla convenzione di cui al comma 5, dalle disposizioni di cui ai successivi articoli, in quanto compatibili.

Articolo 7 bis ***Soggetti responsabili delle entrate***

1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell'ente i responsabili dei Centri di Responsabilità al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal centro.

2. Il Responsabile del Centro di Responsabilità cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica, e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.

3. Per le entrate per le quali lo specifico regolamento prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. n. 602/73, modificato con D.P.R. n. 43/88, le attività necessarie alla riscossione, compresa la compilazione dei ruoli, competono al responsabile del Centro di Responsabilità. I ruoli sono predisposti sulla base della documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

4. Nell'ipotesi di affidamento diretto del servizio, di cui al precedente art. 7, comma 2, ad una società di capitale a totale partecipazione della Provincia di Padova, la responsabilità delle fasi di liquidazione, di accertamento, di riscossione e sanzionatoria è imputata al soggetto terzo affidatario. A quest'ultimo si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli, riferite ai Responsabili dei Centri di Responsabilità.

Articolo 8 ***Attività di verifica e controllo***

1. I Responsabili dei Centri di Responsabilità di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a

carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.

3. Il Responsabile, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste negli articoli 30, 31, 32 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'articolo 52, comma 5, lett.b) del Decreto legislativo n. 446/97.

5. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Provinciale in sede di approvazione del PEG ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività.

Articolo 9 ***Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria***

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o di irrogazione della sanzione deve contenere tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.

3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata tramite notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 10 ***Sanzioni***

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie sono graduate con delibera di Consiglio sulla base dei limiti minimi e massimi fissati dalle leggi vigenti.

2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente

dall'amministrazione, il responsabile del Centro di Responsabilità procede all'accertamento del maggior tributo dovuto senza ulteriori oneri o sanzioni.

TITOLO IV

ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

Articolo 11

Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene, di norma, attraverso la procedura prevista dagli articoli 68 e 69 del D.P.R. n. 43/88.
2. I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga nelle forme di cui alle disposizioni contenute nella Legge n. 639/1910.
3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Articolo 12

Formazione dei ruoli

1. I ruoli predisposti nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 7, comma 3 e 11, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono visti per l'esecutività dal Responsabile del Centro di responsabilità della specifica entrata.

Articolo 13

Entrate di modesta entità

1. Non si fa luogo al versamento o al rimborso dei singoli tributi qualora l'importo dovuto o rimborsabile sia inferiore a lire ventimila. I tributi sono comunque dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano il predetto limite. Per lo stesso importo, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non si fa luogo a iscrizione nei ruoli.
2. Per le entrate non tributarie non si fa luogo al versamento o al rimborso qualora l'importo dovuto o rimborsabile sia inferiore a lire diecimila.

TITOLO V
ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 14
Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o più entrate, purchè siano rispettati i tariffari minimi di legge.

Articolo 15
Autotutela

1. Il Responsabile del Centro di Responsabilità, al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il Responsabile del Centro di Responsabilità, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Responsabile del Centro di responsabilità procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) evidente errore logico di calcolo;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
- f) errore sul presupposto del tributo o dell'entrata;
- g) errore materiale del contribuente od utente, facilmente riconoscibile.

Articolo 16
Accertamento con adesione

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, è introdotto per ogni singolo tributo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, ai sensi dell'art. 50 - Legge 27 dicembre 1997 n. 449, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, esplicitati nello specifico regolamento.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 17
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Articolo 18
Disposizioni transitorie

Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno successivo all'approvazione.
